

GIUSTIZIA CIVILE

Anno LX Fasc. 3 - 2010

Francesco Scodellari

**DUE PROBLEMI IN TEMA DI
TRASCRIZIONE E DI ACCETTAZIONE
TACITA DELL'EREDITÀ**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. II — 3 marzo 2009 n. 5111 — Pres. Elefante — Est. Mazzacane — P.M. Sgroi (concl. conf.) — L.M. e a. (avv. Picciaredda, Nicolaniello, Sampietro) c. G. e a. (avv. Fiore, Braschi).
(Conferma App. Napoli 16 giugno 2005 n. 1885).

[8304/120] Successione in genere - Accettazione dell'eredità - Tacita - Titolo - Trascrizione - Finalità conservativa - Accettazione tacita sull'eredità - Esclusione.
(C.c., art. 476, 2648, 2660).

La mera richiesta di trascrizione di un atto di acquisto relativo a una successione ereditaria, trattandosi di un adempimento caratterizzato da finalità conservative, è privo di rilevanza ai fini di una sua configurazione come accettazione tacita dell'eredità, in quanto inidoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede (1).

(Omissis). — 1. Venendo quindi all'esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 480 c.c., in relazione agli art. 471-489-2943-2944-2945 c.c. anche in relazione all'art. 581 c.c., nella formulazione antecedente alla riforma di cui all'art. 189 l. 19 maggio 1975 n. 151 con conseguente violazione dell'art. 732 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che gli appellanti non avessero fornito la prova di aver tempestivamente accettato l'eredità materna nei termini di cui all'art. 480 c.c.

Essi rilevano che, dopo la morte della loro madre S.R. avvenuta il 4 marzo 1961, il padre dei ricorrenti L.V. in data 12 giugno 1970 con atto per notaio T. aveva disposto a favore di S.A. della propria quota di usufrutto pari ad 1/3 della quota di pertinenza della *de cuius* lasciando inalterato il diritto dei propri figli sull'eredità materna pari ad 1/12; inoltre il padre dei ricorrenti aveva chiesto alla conservatoria dei registri immobiliari di Napoli la trascrizione relativa alla acquisizione a nome dei figli (con l'usufrutto per sé sulla quota di 1/3) delle quote di proprietà dell'immobile provenienti dall'eredità materna di loro pertinenza, ed aggiungono che in data 25 luglio 1972 era intervenuta la trascrizione di un verbale di sorteggio del 23 marzo 1969 — verbale quest'ultimo relativo ad un giudizio di divisione dell'eredità di S.S., deceduto il 17 maggio 1942 — con il quale agli attuali ricorrenti era stato attribuito, in rappresentanza della loro madre premorta, il decimo lotto di un fondo rustico gravato per la quota di 1/3 dell'usufrutto spettante al loro genitore L.V.

I ricorrenti rilevano che la partecipazione di quest'ultimo al suddetto giudizio di divisione per sé e per i figli minori si poneva come atto interruttivo della prescrizione del diritto di L.M. e L.S. di accettare l'eredità materna, atto fatto valere nei confronti di tutti gli intervenuti, i quali avevano così riconosciuto il diritto degli attuali esponenti a concorrere al sorteggio dei lotti ed a partecipare alla eredità in luogo della loro madre.

I ricorrenti rilevano la piena applicabilità delle norme di cui agli art. 2943 e 2944 c.c., al diritto di accettare l'eredità.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli art. 475-476 c.c., in relazione agli art. 2648 e 2660 c.c. con conseguente violazione dell'art. 2697 c.c., nonché omessa e/o contraddittoria motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver escluso che la richiesta di trascrizione del 7 dicembre 1970 dell'acquisto *pro quota* dell'eredità di S.R. effettuato da L.V. anche per conto dei figli valesse come accettazione tacita dell'eredità anche per il figlio maggiorenne L.M.

I ricorrenti sotto un primo profilo sostengono che la richiesta di trascrizione di un acquisto a causa di morte di una determinata eredità da parte di un soggetto costituisce un comportamento inequivocabile che comporta l'accettazione tacita dell'eredità stessa, inoltre essi assumono che la predetta richiesta di trascrizione era stata fatta da L.V. per sé e per i figli, e quindi quale « erede e rappresentante », posto che con essa si era fatto constare che L.M. era divenuto proprietario dell'immobile in questione per successione ereditaria alla propria madre.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, nell'esaminare gli elementi addotti dagli appellanti a fondamento del loro assunto di avere tempestivamente accettato l'eredità materna, ha rilevato che la sopra richiamata trascrizione dell'eredità di S.R. richiesta da L.V. per sé (quanto all'usufrutto) e per i figli L.M. e L.S. (per le quote ereditarie di loro pertinenza), trattandosi di un atto avente solo natura conservativa, non poteva essere considerata quale accettazione tacita dell'eredità, e che inoltre tale richiesta era stata posta in essere da L.V. e non dal figlio L.M., all'epoca maggiorenne.

Tale statuizione è corretta sotto entrambi i profili, posto che anzitutto la mera richiesta di trascrizione di un atto di acquisto relativo ad una successione ereditaria, trattandosi di un adempimento caratterizzato da finalità conservative, è privo di rilevanza ai fini di una sua configurazione come accettazione tacita dell'eredità, in quanto inidoneo ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assumere la qualità di erede (v., in tal senso, Cass. 28 agosto 1986 n. 5275 con riferimento alla richiesta di registrazione e di trascrizione di un testamento); inoltre è decisivo rilevare che la suddetta richiesta di trascrizione, essendo stata avanzata da L.V., non poteva comunque valere come accettazione tacita dell'eredità con riferimento al figlio L.M., all'epoca maggiorenne, che quindi, qualora avesse voluto accettare l'eredità materna, avrebbe dovuto farlo autonomamente: il diverso assunto dei ricorrenti non spiega in base a quale ragione la pretesa accettazione dell'eredità da parte di L.V., in assenza di un potere di rappresentanza conferitogli dal figlio L.M., potesse spiegare effetti nei confronti di quest'ultimo.

È poi appena il caso di aggiungere che non è comunque configurabile in radice una accettazione tacita dell'eredità materna — sempre come effetto della predetta richiesta di trascrizione del 7 dicembre 1970 — con riferimento a L.S., all'epoca minorenni, per l'assorbente rilievo che l'art. 471 c.c., disponendo che le eredità devolute ai minori ed agli interdetti non si possono accettare se non con beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'art. 484 c.c.; ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'art. 476 c.c., non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce effetti giuridici nei confronti dell'incapace (Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276; Cass. 1° febbraio 2007 n. 2211).

Deve a tal punto osservarsi che i ricorrenti, come già esposto con riferimento alla partecipazione di L.V. alla sopra richiamata causa di divisione nell'interesse suo e dei figli L.M. e L.S., all'epoca minorenni, qualificano tale atto come interruttivo ai sensi dell'art. 2943 c.c. della prescrizione del diritto di accettare l'eredità materna da parte di L.M. e L.S.; in ogni caso, poiché nella suddetta causa di divisione tale diritto era stato fatto valere nei confronti di tutti i successibili di S.R., i quali avevano riconosciuto agli attuali ricorrenti lo *status* di coeredi in rappresentazione della loro madre, trovava comunque applicazione l'art. 2944 c.c., con conseguente interruzione della prescrizione del diritto stesso.

Orbene anzitutto si rileva che in tal modo viene prospettata una questione nuova e quindi inammissibile, non risultando essere stato introdotto nei precedenti gradi di giudizio il tema relativo ad atti interruttivi della prescrizione, essendosi invece sostenuta la tesi della tempestiva accettazione dell'eredità materna da parte di L.M. e L.S.

Si osserva poi che comunque la questione sollevata è infondata sotto entrambi i profili prospettati.

Se infatti è stato ritenuto (come finiscono per ammettere gli stessi ricorrenti) che deve escludersi che la prescrizione del diritto di accettare l'eredità sia soggetta a cause di interruzione con specifico riferimento agli atti provenienti dal titolare del diritto indicati dall'art. 2943 c.c. (Cass. 1° giugno 1993 n. 6099), alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche quanto al riconoscimento del diritto suddetto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere ex art. 2944 c.c.; infatti nel caso dei diritti potestativi — nel cui novero deve essere compreso quello che consiste nella facoltà del chiamato di acquistare la qualità di erede mediante una propria unilaterale manifestazione espressa o tacita di volontà — la cessazione dello stato di inerzia da parte del titolare del diritto può conseguire soltanto al compimento dello specifico atto che ne costituisce ad un tempo l'esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente il formulare intenzioni a (e correlativamente il ricevere

riconoscimenti da) chi non è tenuto ad alcun comportamento, in quanto è destinato a subire gli effetti che quell'atto produce (così in motivazione Cass. 5 febbraio 2004 n. 2202).

Infine si rileva che in questa sede non sono state censurate le statuizioni del giudice di appello in ordine alla mancata attribuzione di atto di accettazione dell'eredità materna da parte di L.M. e L.S. alla partecipazione di costoro al giudizio di divisione conclusioni con il verbale di sorteggio di quote ereditarie del 23 marzo 1969, posto che essi, entrambi all'epoca minorenni, avrebbero dovuto accettare la suddetta eredità necessariamente con beneficio di inventario, mentre invece tale modalità di accettazione non era stata effettuata. (*Omissis*)

(1) [8340/120] Due problemi in tema di trascrizione e di accettazione tacita dell'eredità.

SOMMARIO: 1. I due principi affermati dalla Cassazione. — 2. L'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. — 3. Casi giurisprudenziali di accettazione tacita ex art. 476 c.c. — 4. Poteri del chiamato prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. — 5. Casi giurisprudenziali di atti ex art. 460 c.c. che non implicano accettazione tacita ex art. 476 c.c. — 6. Il precedente richiamato dalla sentenza in commento. — 7. La trascrizione del testamento e il panorama delle possibili trascrizioni cui dà adito la successione ereditaria. La trascrizione del certificato di successione ex art. 5, n. 1, e 6, n. 3, d. lgs. n. 347 del 1990. — 8. Possibilità che l'accettazione dell'eredità, anche tacita, sia espressa da terzi in nome e per conto del chiamato. — 9. Conclusioni critiche.

1. I due principi affermati dalla Cassazione. — La sentenza in epigrafe conferma la sentenza d'appello là dove nega che Tizio, soccombente, avesse accettato tacitamente l'eredità della madre per effetto della trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, ex art. 2648 e 2660 c.c., dell'acquisto della nuda proprietà della quota di immobile a lui devoluta, tenuto conto del fatto che la trascrizione era stata chiesta a suo nome dal padre, il quale nel contempo aveva trascritto il proprio acquisto ereditario del diritto di usufrutto sul medesimo immobile.

Per la precisione, la testatrice aveva lasciato in parti uguali ai figli Tizio e Caio la nuda proprietà di un compendio immobiliare, l'usufrutto al marito Sempronio: Sempronio aveva trascritto il proprio acquisto e anche quello dei figli. All'epoca della trascrizione Tizio era maggiorenne e Caio minorenni. In causa, alla domanda azionata da Tizio in veste di erede, gli avversari avevano eccepito il difetto di legittimazione *ad causam*, contestando che Tizio non era erede perché non aveva accettato l'eredità in forza di detta trascrizione.

Sembra di capire, dalla narrativa sintetica della sentenza in commento, che Tizio sia diventato maggiorenne nelle more della procedura intrapresa da Sempronio per trascrivere, in nome e per conto dei figli minorenni Tizio e Caio, il loro acquisto ereditario, previa autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c.

La sentenza afferma due principi:

1) la richiesta di trascrizione dell'acquisto immobiliare *mortis causa* ex art. 2648 e 2660 c.c. è atto conservativo ex art. 460 c.c., tale quindi da non implicare accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.;

2) gli atti impicanti accettazione tacita non possono essere compiuti da terzi in nome e per conto del chiamato.

Prima di passare all'esame di tali affermazioni è opportuno ricordare i principi fondamentali in materia e le precedenti decisioni della Cassazione.

2. L'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. — L'accettazione pura e semplice dell'eredità può avvenire in tre modi (ancorché l'art. 474 c.c., che recita «l'accettazione può essere espressa o tacita», ne indichi solo due):

a) in modo espresso (art. 475 c.c.), cioè con semplice scrittura privata o con atto notarile, dichiarando di accettare l'eredità o assumendo il titolo di erede;

b) in modo tacito (art. 476 c.c.), che è quello che qui interessa;

c) in modo automatico (art. 485 e 527 c.c.), pure definito «acquisto dell'eredità senza accettazione», perché l'acquisto si determina a prescindere dalla volontà del chiamato di accettare (anche contro la sua volontà).

L'accettazione pura e semplice tacita si fa compiendo un atto (negozio o mero atto) che presuppone necessariamente nel chiamato la volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.): ad esempio, se il chiamato partecipa a una divisione vende un bene ereditario, ristruttura una casa, movimenta un conto corrente o, in genere,

compie atti che eccedano le esigenze ex art. 460 c.c. di amministrazione e di custodia temporanea del *relictum*.

Nel periodo di giacenza ereditaria, infatti, l'erede può compiere ex art. 460 c.c., senza tacitamente accettare, gli atti necessari per vigilare sul patrimonio e per conservarne l'integrità. La sentenza che si commenta appunto ritiene che la trascrizione dell'acquisto dell'immobile devoluto sia semplice atto conservativo ex art. 460 c.c., come tale idoneo a determinare l'accettazione dell'eredità.

L'art. 476 c.c. è soggetto a interpretazioni contrastanti (almeno in apparenza). La giurisprudenza afferma che, ai fini dell'acquisto tacito ex art. 1476 c.c., « si deve avere riguardo più all'*animus* dell'agente e alla sua volontà, dalla quale l'atto procede, che all'atto stesso, trattandosi di interpretazione della volontà, senza e contro la quale non si diventa eredi » (1). La dottrina pressoché unanime e una giurisprudenza minoritaria (2) affermano, invece, che l'acquisto dell'eredità si produce a prescindere dalla volontà del chiamato di accettare e, addirittura, contro la sua stessa volontà di non accettare, eventualmente espressa contestualmente all'atto che implica accettazione (c.d. « *protestatio contra factum* »): per questa dottrina, infatti, l'accettazione tacita non è un negozio giuridico ma un semplice atto.

Tale contrasto, peraltro, è forse meno accentuato di quanto possa sembrare di primo acchito. Infatti la dottrina costantemente afferma che per aversi accettazione tacita occorrono tre requisiti: 1) la consapevolezza della chiamata a proprio favore; 2) la consapevolezza della natura ereditaria del bene; 3) la volontarietà dell'atto compiuto. Così facendo la dottrina finisce anch'essa per richiedere, in pratica, quella consapevolezza che è pretesa dalla giurisprudenza, quantunque la collochi al di fuori e a monte dell'atto che implica accettazione tacita: le due versioni finiscono in buona sostanza per coincidere, tenuto conto altresì del fatto che la giurisprudenza, nelle fattispecie di cui si è occupata, non ha valorizzato più di tanto il difetto della volontà di accettare da parte del chiamato, se egli, essendo consapevole della vocazione a suo favore, sapeva, o comunque facendo uso dell'ordinaria attenzione avrebbe dovuto sapere, che quell'atto implicava accettazione dell'eredità.

La giurisprudenza ad esempio ha affermato: « Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l'attività indiretta o procuratoria od anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio. Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali e non comportando ex se l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice di merito » (3).

3. Casi giurisprudenziali di accettazione tacita ex art. 476 c.c. — La giurisprudenza ha precisato che costituisce accettazione tacita:

- l'agire in giudizio per la tutela dei propri diritti successori — non semplicemente per i fini conservativi ex art. 460 c.c. (4) —, in particolar modo, ovviamente, se il chiamato attore assume la veste di erede (5);
- l'esercizio dell'azione di regolamento di confini (6);
- l'effettuazione della voltura catastale (7);

(1) Cfr. Cass. 19 ottobre 1988 n. 5688; Cass. 4 giugno 1955 n. 1735, in questa *Rivista*, 1955, I, 1830. In senso contrario, Trib. Roma 20 aprile 2000, in *Giur. merito*, 2002, 733.

(2) Cfr. Trib. Roma 20 aprile 2000, cit. Cass. 27 giugno 2005 n. 13738 attribuisce rilevanza oggettiva al comportamento del chiamato, valutato secondo l'*id quod plerumque accidit*, trattandone peraltro solo in via incidentale.

(3) Cass. 30 ottobre 1992 n. 11813.

(4) Cass. 29 marzo 2005 n. 6574, in *Riv. not.*, 2005, 848; Cass. 22 luglio 2004 n. 13738, *ivi*, 2006, 777.

(5) Cass. 4 maggio 1999 n. 4414, in *Riv. not.*, 2000, 175.

(6) Cass. 12 novembre 1998 n. 11408.

(7) Cass. 29 marzo 2005 n. 6574, in *Not.*, 2005, 587; Cass. 12 aprile 2002 n. 5226, in questa *Rivista*, 2003, I, 1091; Cass. 7 luglio 1999 n. 7075. Cass. 29 marzo 2005 n. 6574, cit. così recita: « L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che

— la riscossione di un assegno rilasciato al *de cuius* in pagamento di un suo credito, anche di modesta entità, trattandosi comunque di atto non conservativo bensì dispositivo del patrimonio ereditario (8);

— il conferimento di una procura per la vendita dei beni caduti in successione (9).

4. Poteri del chiamato prima dell'accettazione ex art. 460 c.c. — Si è visto che l'atto che implica la accettazione pura e semplice tacita per definizione deve eccedere le esigenze ex art. 460 c.c. di amministrazione e di custodia temporanea del *relictum* e che la sentenza in commento appunto ritiene che la trascrizione dell'acquisto dell'immobile devoluto sia semplice atto conservativo ex art. 460 c.c., come tale idoneo a determinare l'accettazione dell'eredità.

È quindi opportuno chiarire l'ambito degli atti ex art. 460 c.c.

I poteri ex art. 460 c.c. non possono essere esercitati dal chiamato quando già è stato nominato un curatore all'eredità giacente ex art. 528 c.c. perché in tal caso è lo stesso curatore che vi provvede.

L'art. 460 c.c. innanzitutto autorizza il chiamato all'esercizio delle azioni possessorie, anche se non è nel materiale possesso dei beni (10). I poteri attribuiti dalla norma non devono far ritenere che il chiamato, in quanto tale, sia per ciò stesso immesso nel possesso dei beni relitti. La immissione nel possesso avviene ex art. 1146 c.c. solo a seguito dell'accettazione dell'eredità. Bisogna però che il *de cuius* fosse nel possesso dei beni, altrimenti l'esercizio delle azioni possessorie non è possibile.

Gli altri atti ex art. 460 c.c. sono gli atti conservativi, di vigilanza o di amministrazione temporanea che non implicano accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c.: il compimento di atti che implicano accettazione tacita è naturalmente possibile, ma in tal caso il chiamato cessa di essere tale per diventare erede. Il punto è perciò capire che cosa si possa fare senza diventare erede. Soccorre in proposito il rigore dell'art. 476 c.c., il quale, disponendo che implica accettazione tacita solo l'atto che presuppone necessariamente la volontà del chiamato di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, consente di ampliare con una certa larghezza l'ambito degli atti ex art. 460 c.c.: infatti, dato l'accento posto dall'art. 476 c.c. sulla volontà del chiamato, come si è detto, essendo pur sempre l'accettazione ancorché tacita un negozio giuridico, se ne può concludere che il chiamato può compiere, senza diventare erede, tutti gli atti, non necessariamente implicanti e comunque non palesanti la volontà di accettare, che siano in qualche modo giustificati da un fine conservativo, di vigilanza o di amministrazione temporanea dell'asse ereditario (11).

presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o siano concludenti e significativi della volontà di accettare; pertanto l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione di per sé sola idonea a comprovare l'accettazione tacita, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civili, come la voltura catastale che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche sotto il profilo civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi ».

(8) Cass. 5 novembre 1999 n. 12327, in *Riv. not.*, 2000, 475; Trib. Macerata 3 dicembre 2002, in *Corti marchigiane*, 2004, 191.

(9) App. Torino 30 ottobre 1989, in *Riv. not.*, 1991, 154.

(10) Cfr. Cass. 30 ottobre 1992 n. 11831: « Il chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato non può essere considerato quale possessore, sia pure fittizio, né continuatore del possesso del *de cuius* (art. 1146 c.c.), anche se facoltizzato agli atti di tutela dei beni ereditari previsti dall'art. 460 c.c. essendo rivolto tale articolo unicamente ad assicurare la tutela possessoria nel periodo tra la delazione e l'accettazione dell'eredità. Da ciò consegue ulteriormente che il chiamato all'eredità il cui diritto di accettazione sia prescritto non può invocare la successione possesso ex art. 1146 c.c., postulando quest'ultima la qualità di erede ».

Contra, Pret. Verona 26 luglio 1989, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, 744, per la quale il possesso materiale dei beni è invece necessario: « In base all'art. 460, comma 1, c.c. il chiamato all'eredità è legittimato ad esperire le azioni di reintegrazione e manutenzione contro altro chiamato soltanto quando, trovandosi nel possesso o compossesso dei beni ereditari, da lui ne sia spogliato con violenza o clandestinità ovvero venga molestato; conseguentemente il chiamato privo di detto possesso o compossesso non può avvalersi della tutela interdittale nei confronti di chi tra i conchiamati già abbia preso possesso dei beni ereditari, prima o dopo l'apertura della successione, al fine di instaurare o allargare a sé il compossesso di tali beni ».

(11) Cfr. Cass. 17 novembre 1999 n. 12753: « L'accettazione tacita di eredità può desumersi

Per atti conservativi si intendono tutti gli atti diretti a preservare l'integrità materiale e giuridica del patrimonio ereditario: non solo i veri e propri provvedimenti cautelari (sequestro giudiziario di beni ritenuti ereditari, sequestro conservativo dei beni dei debitori dell'eredità, apposizione di sigilli), ma anche ogni atto diretto a evitare la dispersione dei beni o a recuperarli (atti interruttivi della prescrizione, trascrizione di un atto di acquisto del *de cuius*, iscrizione di un'ipoteca legale o volontaria ecc.).

Per atti di vigilanza si intendono gli atti diretti ad accertare la consistenza e lo stato del patrimonio ereditario: ad esempio, accesso negli immobili, verifica dei registri, controllo della gestione aziendale ecc.

Per atti di amministrazione temporanea si intendono gli atti diretti, al pari degli atti conservativi, a preservare l'integrità materiale del patrimonio ereditario, ma consistenti, a differenza degli atti conservativi, in un'attività di gestione: attività che dovrà essere temporanea, come specifica la norma, altrimenti determinandosi accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. Il concetto di « temporaneità » è peraltro relativo, dipendendo dalla natura dell'attività da svolgere. Tra gli atti in oggetto pure sono compresi quelli di straordinaria amministrazione: l'importante è che sia rispettato il fine conservativo e che la gestione non si prolunga oltre i tempi necessari alla realizzazione di tale fine. Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria.

5. *Casi giurisprudenziali di atti ex art. 460 c.c. che non implicano accettazione tacita ex art. 476 c.c.* — La giurisprudenza ha precisato che non costituisce accettazione tacita:

— la richiesta di trascrizione del testamento presso la conservatoria dei registri immobiliari (*infra*, § 6) (12);

— la richiesta di registrazione del testamento presso l'agenzia delle entrate (13); *rectius* la richiesta di registrazione del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, ovvero la richiesta di registrazione dell'atto che, dopo l'apertura della successione, attesta il passaggio del testamento pubblico dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, ex

soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunciare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 c.c. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto ».

(12) Cfr. Cass. 23 gennaio 1999 n. 622, in *Riv. not.*, 2000, 479: « Incombe sul coerede chiamato all'eredità, nei cui confronti un altro coerede abbia eccepito la prescrizione del diritto ad accettarla, l'onere di dimostrare di avere invece esercitato quel diritto con atti idonei a manifestarne la volontà, e non meramente conservativi o di vigilanza; né a tal fine può essere sufficiente la menzione di tutti i chiamati all'eredità effettuata dal notaio all'atto della trascrizione del testamento, costituendo ciò adempimento di un suo obbligo d'ufficio, a meno che il chiamato all'eredità non provi che, con quella menzione, il notaio adempiva anche ad un mandato dal medesimo chiamato specificamente conferitogli a quel fine ».

Cfr. Cass. 28 agosto 1986 n. 5275: « Ai fini della accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, legittimamente può essere escluso dal giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, il proposito di accettare l'eredità; peraltro siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale, ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità ».

Cfr. Trib. Firenze 20 febbraio 1993, in *Arch. civ.*, 1993, 1178: « Ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità sono privi di rilevanza tutti quegli atti che non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione ».

(13) Cfr. Cass. 28 agosto 1986 n. 5275, cit.; Trib. Firenze 20 febbraio 1993, cit.

art. 61 e 62 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89, perché il testamento di per sé non sconta l'imposta di registro (14);

— la presentazione della denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti fiscali diretti ad evitare sanzioni (15), salvo che la presentazione della denuncia sia idonea, per le peculiarità del caso specifico, a dimostrare che chi l'ha compiuta aveva inteso comportarsi come erede (16);

— l'immissione nel possesso dei beni ereditari, in quanto può dipendere da un mero intento conservativo del chiamato (17), a meno che le modalità concrete dell'immissione nel possesso rivelino l'accettazione (18);

— la partecipazione alle assemblee condominiali di un immobile caduto in successione (19);

— la riscossione di canoni, la spedizione di diffide e il compimento di altri atti stragiudiziali, se non denotano in maniera univoca la volontà di accettare, ma rappresentano invece atti di conservazione e di amministrazione temporanea (20);

— la richiesta di pagamento di una somma dovuta al *de cuius* (21);

— il pagamento di debiti ereditari fatto non con denaro dell'eredità ma con denaro proprio del chiamato (22);

— la mera partecipazione a una trattativa con gli altri chiamati all'eredità in ordine alle modalità della divisione, che non si sostanzia in proposte o pretese relative ai beni ereditari (23);

— il comportamento del chiamato che, di fronte alla richiesta di rilascio degli immobili rientranti nell'asse ereditario, opponga l'improponibilità dell'azione per essere stata l'eredità a lui semplicemente devoluta (24).

6. *Il precedente richiamato dalla sentenza di commento.* — Il precedente richiamato (Cass. 28 agosto 1986 n. 5275) della sentenza in commento a riprova del proprio assunto, in realtà non dice che la trascrizione dell'acquisto ereditario ex art. 2648 e 2660 c.c., non implica accettazione tacita dell'eredità.

Tale sentenza, nel giudicare sul punto, unico vero oggetto della domanda, se la registrazione del testamento — e non la sua trascrizione! — implichi o meno accettazione tacita, afferma che la registrazione del testamento è adempimento fiscale che non implica accettazione tacita e, nel dire ciò, chiarisce, incidentalmente, che anche gli altri adempimenti fiscali, come la trascrizione del testamento, non implicano accettazione tacita.

Si ripete che per registrazione del testamento deve intendersi la registrazione del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, ovvero la richiesta di registrazione dell'atto che, dopo l'apertura della successione, attesta il passaggio del testamento pubblico dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, ex art. 61 e 62 della legge notarile, perché il testamento di per sé non sconta l'imposta di registro.

Orbene, la trascrizione dell'acquisto ereditario non è un adempimento fiscale, bensì un onere pubblicitario necessario al fine della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.: esso si effettua nei modi ex art. 2648 e 2660 c.c., cui espressamente si riferisce la sentenza in epigrafe, intitolato il primo « accettazione di eredità e acquisto di legato » e il secondo « trascrizione degli acquisti a causa di morte », in forza dei quali il titolo dell'acquisto che si trascrive è — non già il testamento, che solo qualifica il titolo della delazione ereditaria, ma — l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata

(14) Cfr. Comm. trib. 2° Ravenna 21 aprile 1986, in *Fisco*, 1986, 5728: « In sede di registrazione di un verbale di pubblicazione di un testamento, costituisce allegato da tassare autonomamente con l'imposta fissa il certificato di morte, mentre il testamento fa corpo col verbale e non deve essere tassato autonomamente ».

(15) Cfr. Cass. 28 febbraio 2007 n. 4783; Cass. 13 maggio 1999 n. 4756; Cass. 12 gennaio 1996 n. 178; Cass. 28 agosto 1986 n. 5275.

(16) Cfr. Cass. 11 marzo 1988 n. 2403, in questa *Rivista*, 1988, I, 1121.

(17) Cfr. Cass. 27 ottobre 2005 n. 20868; Cass. 15 febbraio 2005 n. 3018; Cass. 17 novembre 1999 n. 12753.

(18) Cfr. Cass. 16 dicembre 1986 n. 7552.

(19) Cfr. Cass. 1° luglio 2005 n. 14065.

(20) Cfr. Cass. 22 marzo 1999 n. 2663.

(21) Cfr. Cass. 5 novembre 1987 n. 8123.

(22) Cfr. Trib. Messina 6 settembre 2005.

(23) Cfr. Trib. Venezia 4 gennaio 1982, in *Foro it.*, 1982, I, 2342.

(24) Cfr. Cass. 18 agosto 1981 n. 4943.

contenente la dichiarazione di accettazione ereditaria, ovvero, se si tratta di accettazione tacita, l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o la sentenza, dai quali risulta l'atto implicante accettazione tacita (25), mentre il testamento deve prodursi a corredo della nota di trascrizione.

Il precedente (Cass. 28 agosto 1980 n. 5275, cit.) richiamato nell'alludere alla trascrizione del testamento quale atto di contenuto fiscale che non implica accettazione tacita, pertanto, non può riferirsi alla trascrizione dell'acquisto ereditario ex art. 2648 e 2660 c.c. (a parte il fatto, si ripete, che il punto se tale trascrizione costituisca o meno accettazione tacita non era oggetto del contendere): ciò per la considerazione, preclusiva, che tale trascrizione non può effettuarsi se non dando prova, con atto pubblico, con scrittura privata autenticata o con sentenza, dell'accettazione ereditaria già intervenuta.

Nel parlare di trascrizione del testamento alludeva semplicemente al fatto della trascrizione del testamento in sé e per sé, a prescindere dall'accettazione e dall'acquisto ereditario, cioè a una trascrizione che pacificamente non implica accettazione tacita dell'eredità (26).

7. *La trascrizione del testamento e il panorama delle possibili trascrizioni cui dà adito la successione ereditaria. La trascrizione del certificato di successione ex art. 5, n. 1, e 6, n. 3 d.lgs. n. 347 del 1990.* — La trascrizione del testamento, intesa come trascrizione del testamento in sé e per sé, a prescindere dall'accettazione, cioè a prescindere dalla trascrizione dell'acquisto ereditario ex art. 2648 e 2660 c.c., è possibile, ma è una sorta di residuo storico che rappresenta un'anomalia nella disciplina delle trascrizioni.

Tale trascrizione, infatti, è una eccezione al principio della tipicità degli atti soggetti a trascrizione (27), perché non v'è alcuna norma del codice civile che preveda la possibilità di trascrivere il testamento.

Il Ministero di grazia e giustizia, infatti, già con circolare 6 luglio 1948 (28) aveva invitato gli archivi notarili a non richiedere la trascrizione delle schede testamentarie che fossero presso di loro depositate.

Parimenti, una tra le più autorevoli voci dottrinali in materia indicava che il testamento in sé e per sé non è soggetto a trascrizione (29).

I testamenti, invero, vengono resi pubblici in due soli modi (diversi dalla trascrizione): ex art. 622 c.c., cioè tramite il deposito, dopo l'apertura della successione, presso la cancelleria del Tribunale dell'aperta successione, di copia in carta libera del testamento pubblico, o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto; ai sensi della l. 25 maggio 1981 n. 307, cioè tramite la registrazione del testamento, olografo depositato presso un notaio, pubblico o segreto, nel registro generale dei testamenti conservato presso il Ministero di grazia e giustizia, accessibile solo dopo l'apertura della successione.

Tuttavia è invalso l'uso di rendere pubblici i testamenti anche con la trascrizione: e la giurisprudenza l'ha convalidato (30), precisando che la nota di trascrizione deve contenere le indicazioni ex art. 2660 c.c. (31)

(25) Al fine della trascrizione dell'acquisto immobiliare *iure hereditario* vanno presentati in conservatoria, ex art. 2648 e 2660 c.c., i seguenti documenti: 1) l'accettazione, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente; 2) il certificato di morte del *de cuius*, una copia o un estratto autentico del testamento eventualmente sussistente; 3) la nota di trascrizione. Nel caso di accettazione per scrittura privata, di accettazione tacita e di accettazione automatica ex art. 485, 487 e 527 c.c., ove l'erede non voglia replicare l'accettazione in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, ovvero non possa replicarla (ad esempio, perché deceduto), allora sarà necessario azionare una causa *ad hoc*, come prevede l'art. 2648 c.c., per ottenere una sentenza che accerti l'accettazione e consenta la trascrizione dell'acquisto.

(26) Le medesime considerazioni vanno riferite per le sentenze citate *supra*, nt. 12.

(27) Cfr. Cass. 12 novembre 1997 n. 11180, in *Vita not.*, 1998, 975; Cass. 21 ottobre 1993 n. 10434, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 564.

(28) In *Rass. tasse*, 1953, n. 32.

(29) D'ORAZI FLAVONI, in *Riv. dir. ipotecario*, 1960, n. 4, p. 180.

(30) Cfr. Cass. 23 gennaio 1999 n. 622, cit.; Cass. 28 agosto 1986 n. 5275, cit.; Cass. 14 febbraio 1980 n. 1112; Trib. Firenze 20 febbraio 1993, cit.

(31) Cfr. Cass. 14 febbraio 1980 n. 1112, cit.: « Il testamento — olografo o pubblico che sia — non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo invece sufficiente, per la validità dell'atto, che questi siano comunque, identificabili senza possibilità di confusioni, salva la necessità (la quale peraltro non

La trascrizione del testamento è prassi ereditata da epoca anteriore all'attuale codice civile, quando tale trascrizione era prevista.

Di ciò v'è traccia nell'art. 228 disp. att. c.c.: « La trascrizione del testamento o del certificato di denunciata successione, eseguita a norma delle leggi anteriori, produce dal giorno dell'entrata in vigore del codice gli stessi effetti che questo attribuisce alla trascrizione dell'accettazione ereditaria ».

Tale norma, tra l'altro, sembra orientare per soluzione contraria a quella della sentenza in commento, cioè che la trascrizione del mero testamento produca gli stessi effetti della trascrizione dell'accettazione, il che peraltro è da escludere, anche alla luce di Cass. 28 agosto 1986 n. 5275, cit. e Trib. Firenze 20 febbraio 1993, cit.

Ad ogni modo, la trascrizione del testamento è una formalità che assolve a una generica funzione di pubblicità notizia, che nulla ha da spartire con la trascrizione dell'acquisto ereditario ex art. 2648 e 2660 c.c.

L'art. 228 disp. att. c.c. pure fa riferimento alla trascrizione del certificato di successione. Anche questo è un punto da chiarire al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci.

La trascrizione del certificato di successione è un adempimento fiscale realizzato d'ufficio dalla agenzia delle entrate in occasione del pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, cioè, in pratica, in occasione della presentazione della denuncia di successione, dato che ex art. 29-bis d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, contenente il testo unico sull'imposta di successione, la dichiarazione di successione deve indicare « gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale ».

Anche la trascrizione del certificato di successione è formalità che nulla ha a che vedere con l'accettazione tacita dell'eredità (non fosse altro per il fatto che non vi provvede colui che è chiamato all'eredità): tanto non solo è confermato dalla giurisprudenza (32), ma ancor prima è detto a chiare lettere dalla legge.

Al fine di comprendere la funzione della trascrizione del certificato di successione, va chiarito il quadro normativo di riferimento.

Le imposte ipotecaria e catastale sono disciplinate dal testo unico di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347. L'imposta ipotecaria colpisce non solo le iscrizioni ipotecarie ma anche le trascrizioni (art. 1, n. 1). L'imposta catastale colpisce le volture catastali (art. 10, n. 1). La agenzia delle entrate liquida e riscuote l'imposta catastale, nonché l'imposta ipotecaria per la trascrizione di atti inerenti a diritti reali e per la trascrizione del certificato di successione. La conservatoria dei registri immobiliari liquida e riscuote l'imposta ipotecaria relativa alle iscrizioni ipotecarie (art. 12). Nel caso di successione ereditaria, le imposte ipotecaria e catastale vanno pagate, in deroga agli art. 1 e 10, indipendentemente dalla trascrizione ex art. 2648 e 2660 c.c. dell'acquisto ereditario e prima della voltura catastale, cioè, come s'è detto, in occasione della dichiarazione di successione. Il pagamento dell'imposta ipotecaria in difetto della trascrizione dell'acquisto ereditario, si giustifica perché la accettazione dell'eredità può farsi entro dieci anni dall'apertura della successione, mentre la dichiarazione di successione va fatta entro un anno, sicché i chiamati che ancora non abbiano accettato l'eredità finiscono per essere soggetti passivi d'imposta ex art. 28, n. 2, del testo unico sull'imposta di successione (salvo poi l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva ex art. 28, n. 6, se essi non accettano l'eredità e quindi muta la delazione). Il legatario si acquista senza bisogno di accettazione ex art. 649 c.c., il che però non implica che l'acquisto venga trascritto e non esclude

attiene al requisito di regolarità e validità del testamento) che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali, confini ecc. ».

(32) Cfr. Cass. pen. 20 marzo 2007 n. 31435: « La trascrizione del certificato di successione non è formalità idonea a spiegare efficacia ai sensi degli art. 2643 e 2644 c.c. sul piano civilistico-sostanziale in quanto la dichiarazione di successione costituisce adempimento esclusivamente tributario ».

Cfr. Trib. Verbania, ord. 7 febbraio 2003, in *Not.*, 2003, n. 5, p. 483: « Quando il bene oggetto di pignoramento si assume essere stato acquistato dall'esecutato per successione *mortis causa* a titolo universale, e dalla documentazione ipocatastale depositata a corredo dell'istanza di vendita non emerge un'accettazione espressa o tacita dell'eredità, non può considerarsi provata la proprietà dei beni pignorati in capo all'esecutato medesimo (avendo la trascrizione del certificato di denunciata successione valenza esclusivamente tributaria), e non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di vendita, con la conseguenza che l'esecuzione deve essere dichiarata improcedibile e deve essere cancellato il pignoramento ».

che il legato venga rifiutato. Il pagamento dell'imposta catastale in difetto di voltura è giustificato dal fatto che la voltura deve essere chiesta da coloro che hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione entro trenta giorni dalla presentazione medesima ex art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650: si è visto, tra l'altro, che per costante giurisprudenza la richiesta di voltura implica accettazione tacita dell'eredità. L'agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'inoltro da parte del contribuente della dichiarazione di successione, deve trascrivere presso la conservatoria dei registri immobiliari il certificato di successione (art. 5, n. 1, e 6, n. 3): il certificato di successione altro non è che un certificato che attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione e il pagamento della imposta, nel contempo indicando l'elenco dei chiamati e il patrimonio caduto in successione.

Orbene, a riprova del fatto che la trascrizione del certificato di successione non ha nulla a che vedere con la trascrizione dell'acquisto ereditario dei diritti caduti in successione, a riprova quindi del fatto che la trascrizione del certificato di successione non presuppone l'accettazione espressa o tacita della eredità, il testo unico sull'imposta ipotecaria e catastale di cui al d. lgs. n. 347, cit. precisa che la trascrizione del certificato di successione « non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione » (art. 5, n. 2). La trascrizione del certificato di successione è, in ultima analisi, una formalità ambigua, in bilico tra due funzioni: quella di surrogare il presupposto d'imposta mancante della trascrizione dell'acquisto *mortis causa* e quella di assolvere a una vaga funzione di pubblicità notizia (33).

Concludendo, il panorama delle possibili trascrizioni conseguenti all'apertura della successione è il seguente:

— trascrizione del testamento in sé e per sé, ad iniziativa di alcuna delle parti, a prescindere dall'accettazione ereditaria (se si tratta di successione testata): trascrizione facoltativa che assolve a una generica funzione di pubblicità notizia;

— trascrizione del certificato di successione, che viene attuata d'ufficio dall'agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione (mentre i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione devono chiedere la voltura catastale

(33) Sul punto, cfr. SICCIERO, *La trascrizione e l'intavolazione*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale* fondata da BIGIARI, Torino 1993, 155 ss.: « Fin dall'antico si è posto il problema se la trascrizione prevista da norme fiscali produca gli effetti indicati dall'art. 2644 c.c., o se possa servire a segnalare eventi che le parti non abbiano effettivamente posto in essere. In particolare, la questione riguarda le disposizioni che impongono la trascrizione della dichiarazione di successione, ove tra i beni siano compresi immobili, cui, può dirsi oggi tranquillamente, non consegue l'acquisto della qualità di erede o di proprietario a carico del chiamato (dichiarante ma) non accettante. Un primo accenno al problema si legge in una risalente decisione della Corte suprema (Cass. 10 novembre 1955 n. 3697), la quale ha però affrontato la questione per affermare che quella trascrizione non avrebbe potuto produrre l'effetto previsto dall'art. 1942 c.c. 1865, corrispondente all'attuale art. 2644 c.c., in quanto non "valeva a risolvere il conflitto tra l'acquirente per atto tra vivi dal *de cuius* e i successori *mortis causa*". Nella Relazione ministeriale al codice (n. 1066), invece, si propendeva per una diversa risposta [...]. A dire il vero, peraltro, la trascrizione "fiscale" poteva apparire problematica solo quando relativa alla dichiarazione di successione, siccome veniva — e viene — segnalato l'elenco dei chiamati e il patrimonio caduto in successione a prescindere da ogni accettazione, onde si poteva porre il problema dell'effetto sostanziale, a fini successori, di una tale segnalazione. Comunque la Corte suprema ha avuto occasione di precisare che la "denuncia di successione a fini fiscali" non rientra tra gli atti soggetti a segnalazione a norma dell'art. 2648 c.c. (Cass. 28 maggio 1984 n. 3263; così anche Comm. trib. 1° Trani 28 giugno 1989). Diversamente, invece, ove la trascrizione "fiscale" riguardasse atti che danno luogo a un mutamento soggetto a segnalazione ex art. 2643 ss. c.c., appunto per essere l'effetto già prodotto dall'atto che si trascrive. Le recenti disposizioni che hanno sostituito quella normativa hanno invece risolto espressamente in senso opposto la questione: l'art. 5 d. lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 precisa infatti che "la trascrizione del certificato [di successione] è richiesta ai soli effetti del presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione". Viene ad essere così superato ogni residuo (ma ingiustificato) dubbio derivante dalla formulazione della precedente corrispondente disposizione (art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635) per la quale doveva "rendersi pubblico col mezzo della trascrizione, agli effetti del presente decreto, il certificato di denunciata successione, quando contiene disposizioni relative a beni immobili" ».

entro trenta giorni dalla presentazione medesima): anche tale trascrizione assolve ad una generica funzione di pubblicità notizia;

— trascrizione dell'acquisto ereditario ex art. 2648 e 2660 c.c. in caso di accettazione dell'eredità, ad iniziativa di alcuna delle parti: trascrizione che non è obbligatoria in senso stretto, ma necessaria al fine della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. (*ergo* necessaria nel caso in cui l'erede venda l'immobile acquistato *mortis causa*).

Le prime due trascrizioni non presuppongono l'accettazione dell'eredità né implicano accettazione tacita (mentre la voltura catastale implica accettazione tacita); la terza trascrizione presuppone l'accettazione ereditaria, espressa o tacita, documentata da atto pubblico, da scrittura privata autenticata o da sentenza.

8. *Possibilità che l'accettazione dell'eredità, anche tacita, sia espressa da terzi in nome e per conto del chiamato.* — L'accettazione dell'eredità non è atto personalissimo e come tale può essere dichiarata da un rappresentante volontario del chiamato, oltre che dai rappresentanti legali dei soggetti incapaci ex art. 320 e 374 c.c.

La giurisprudenza ha affermato quanto segue:

— « Ad integrare l'accettazione tacita dell'eredità da parte del chiamato sono rilevanti tutti quegli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. A tal fine, e benché l'accettazione debba essere desunta di norma dal comportamento del chiamato, è tuttavia possibile che essa in concrete circostanze avvenga anche mediante l'attività indiretta o procuratoria o anche di gestione di altri soggetti incaricati di compiere atti correlati alla volontà del successibile di dare esecuzione alle disposizioni testamentarie, come nel caso dell'iscrizione catastale dei beni relitti eseguita per conto degli eredi dal notaio. Del pari la denuncia di successione pur costituendo un atto preordinato a fini essenzialmente fiscali e non comportando *ex se* l'accettazione tacita dell'eredità, può costituire un elemento indiziario liberamente valutabile ai fini indicati dal giudice di merito » (34);

— « È ravvisabile tempestiva ed espressa accettazione dell'eredità, ai sensi degli art. 475 e 480 c.c., per assunzione del titolo di erede in una scrittura privata, nella lettera, inviata nel termine decennale di prescrizione, con la quale un avvocato che dice di agire per conto del coerede chiede informazioni sull'amministrazione dell'asse ereditario (nella specie, la lettera, non sottoscritta dal soggetto qualificato erede, era indirizzata a terza persona e non agli altri coeredi) » (35).

9. *Conclusioni critiche.* — Alla luce di quanto sopra, la sentenza che si commenta desta qualche perplessità.

Esaminiamo uno ad uno i due principi affermati dalla sentenza:

1) la richiesta di trascrizione dell'acquisto immobiliare *mortis causa* ex art. 2648 e 2660 c.c. è atto conservativo ex art. 460 c.c., tale quindi da non implicare accettazione tacita della eredità ex art. 476 c.c.;

2) gli atti impicanti accettazione tacita non possono essere compiuti da terzi in nome e per conto del chiamato.

Quanto al primo punto, l'affermazione che la trascrizione ex art. 2648 e 2660 c.c. dell'acquisto immobiliare *mortis causa* è atto conservativo che non implica accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., non ci sembra condivisibile.

Vale in proposito la considerazione, preclusiva, che la trascrizione ex art. 2648 c.c. si effettua trascrivendo, quale titolo dell'acquisto, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di accettazione ereditaria, ovvero, se si tratta di accettazione tacita, l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o la sentenza che attestino l'atto impicante accettazione tacita, mentre il testamento viene prodotto, ex art. 2660 c.c., semplicemente per qualificare il titolo della delazione ereditaria.

Non può esservi trascrizione di un acquisto ereditario ex art. 2648 e 2660 c.c. senza che prima vi sia stata accettazione dell'eredità: tale trascrizione, quindi, prima ancora che implicare accetta-

(34) Cfr. Cass. 30 ottobre 1992 n. 11813.

(35) Cfr. App. Torino 11 febbraio 1997, in *Giur. merito*, 1999, 294: « È ravvisabile tempestiva ed espressa accettazione dell'eredità, ai sensi degli art. 475 e 480 c.c., per assunzione del titolo di erede in una scrittura privata, nella lettera, inviata nel termine decennale di prescrizione, con la quale un avvocato che dice di agire per conto del coerede chiede informazioni sull'amministrazione dell'asse ereditario (nella specie, la lettera, non sottoscritta dal soggetto qualificato erede, era indirizzata a terza persona e non agli altri coeredi) ».

zione tacita, necessariamente presuppone che l'accettazione dell'eredità, ancorché tacita, sia già intervenuta.

Nel caso del legato, lo stesso si acquista automaticamente all'apertura della successione senza bisogno di accettazione *ex art.* 649 c.c.: quindi anche nel caso del legato la trascrizione presuppone l'intervenuto acquisto.

A nulla vale il richiamo della sentenza in commento alla Cass. 28 agosto 1986 n. 5275, cit., perché, come illustrato *supra*, § 6, tale sentenza ha affermato che è la trascrizione del testamento che non può valere come atto di accettazione tacita dell'eredità, non già la trascrizione dell'acquisto ereditario *ex art.* 2648 c.c.: e, come si crede di aver sufficientemente illustrato *supra*, § 7, trascrizione del testamento e trascrizione dell'acquisto ereditario sono due cose completamente diverse.

Né si crede che la sentenza in commento alluda a una semplice richiesta di trascrizione *ex art.* 2648 e 2660 c.c. non seguita da trascrizione, perché se così fosse la sentenza lo avrebbe dovuto dire chiaramente (al contrario vi sono espressioni che riferiscono di una trascrizione già effettuata: « la sopra richiamata trascrizione dell'eredità di S.R. richiesta da L.V. per sé »).

Sorge il sospetto, tuttavia, che la fattispecie sottoposta all'esame della Corte possa consistere in una richiesta di trascrizione da considerarsi irrituale perché non accompagnata, in contrasto con gli art. 2648 e 2660 c.c., dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata attestante l'accettazione ereditaria: se così fosse — il che non ci è dato di verificare — potrebbe spiegarsi la contraddizione altrimenti insita nello stesso quesito se la trascrizione *ex art.* 2648 e 2660 c.c. implichi o meno accettazione tacita.

Ad ogni modo, quand'anche ci trovassimo di fronte a una semplice richiesta di trascrizione non seguita da trascrizione, quali che ne siano i motivi, ciò nondimeno tale richiesta potrebbe ritenersi sufficiente a determinare l'accettazione tacita dell'eredità, a nostro sommo avviso, a mente della giurisprudenza ricordata *supra*, § 2, per la quale « si deve aver riguardo più all'*animus* dell'agente e alla sua volontà, dalla quale l'atto procede, che all'atto stesso, trattandosi di interpretazione della volontà, senza e contro la quale non si diventa eredi », nonché a mente dell'altra giurisprudenza riportata *supra*, § 8: infatti la richiesta di trascrizione di un acquisto ereditario, ancorché non accolta, comunque necessariamente esprime la volontà di acquistare l'eredità, dato che la conservatoria dei registri immobiliari per definizione pubblicizza gli acquisti immobiliari.

Quanto al secondo dei due principi enunciati dalla decisione in rassegna, cioè che gli atti implicanti accettazione tacita non possano essere compiuti da terzi in nome e per conto del chiamato, anche questo appare discutibile: la giurisprudenza citata *supra*, § 8, ravvisando accettazione tacita nell'iscrizione catastale compiuta dal notaio per conto degli eredi, lo smentisce apertamente.

E anche supponendo che taluno compia per conto del chiamato atti tali da implicare accettazione tacita senza esserne stato incaricato, questa essendo l'ipotesi considerata dalla sentenza in commento, resta il fatto che il chiamato, ratificando l'operato del terzo, come avvenuto nel caso di specie, comunque finirebbe per far propri tali atti e per accettare tacitamente l'eredità, indipendentemente dal fatto che si inquadri la ratifica nella fattispecie *ex art.* 1399 c.c. o in quella *ex art.* 2032 c.c.

Ci sembra, in definitiva, che le conclusioni della decisione in rassegna siano quantomeno opinabili.

FRANCESCO SCODELLARI